



Decreto Dirigenziale n. 386 del 16/10/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "TAGLIO BOSCHIVO DELLA P.LLA N. 504 DEL PAF, CON INTERVENTO DI TAGLIO E SEMENTAZIONE", DA REALIZZARSI IN LOCALITA' "FELASCOSA" NEL COMUNE DI MONTELLA (AV) - PROPONENTE IL COMUNE DI MONTELLA (AV) - CUP 6651.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. Che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito allo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- d. che con D.G.R. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10.05.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 240602 del 04.04.2013, il Comune di Montella (AV) - ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al *"Taglio boschivo della p.lla n. 504 del PAF, con intervento di taglio e sementazione"*, da realizzarsi in località *"Felascosa"* nel Comune di Montella (AV);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata, dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente, al gruppo istruttore costituito dall'arch. Montesano Jose e dalla Dott.ssa Volpe Simonetta, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta dell'11.07.2013, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di escluderlo dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata raccomandando il rispetto delle misure di mitigazione previste nello studio di incidenza e prescrivendo, inoltre:
- a.1 di contenere il prelievo di massa legnosa nel limite max di 60 mc/ha;
 - a.2 di sfalsare temporalmente il taglio rispetto a quello in particelle contigue se ricadente nella stessa stagione silvana;
 - a.3 di intraprendere misure atte a non incorrere nell'azione "distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli" vietata dalla DGR N. 2295 del 29 dicembre 2007;
 - a.4 di utilizzare esclusivamente la viabilità di servizio al bosco esistente e di non effettuare nessun intervento in merito;
 - a.5 il divieto di scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo;
 - a.6 di salvaguardare le specie rare e sporadiche ove presenti, quali *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*, anche attraverso il rilascio degli alberi intorno ad esse e l'adozione di tecniche e strumentazioni utili ad evitare il danneggiamento nel caso in cui l'abbattimento risulti inevitabile;
 - a.7 di rilasciare degli alberi, anche morti, che presentino evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio. Queste piante non si sommano a quelle previste al punto precedente;
 - a.8 di adottare, durante le attività selvicolturali, tutte quelle tecniche e strumentazioni utili al fine di evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica di interesse comunitario e prioritario;
 - a.9 Nelle aree ad assenza di materiale legnoso, possibilmente interessate dagli habitat prioritari 6220* e 6210*, non dovrà essere modificato lo stato dei luoghi, in quanto la presenza di arbusti e cespugli agevolerà lo stanziamento della fauna selvatica;
 - a.10 che venga rispettata ogni forma di vegetazione radicata su balzi rocciosi esistenti;
 - a.11 che il pascolo del bestiame ovino sia vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equini per 6 anni dopo il taglio;
 - a.12 che lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione avvenga il più prontamente possibile e contemporaneamente al taglio;
 - a.13 di effettuare gli interventi di utilizzazione al di fuori della stagione riproduttiva principale, nello specifico non coincidente con il periodo di riproduzione della segnalata specie prioritaria *Canis Lupus**, che avviene tra aprile e giugno dopo una gestazione di due mesi, e dell'avifauna di interesse comunitario. L'interdizione delle attività del cantiere forestale saranno, dunque, dal 1 febbraio al 15 luglio;
 - a.14 salvaguardare, durante le operazioni di taglio, la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna;
 - a.15 che vi sia il rilascio a dote del bosco di cinque piante per ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito scelte tra le piante non affette da patologie, con garanzie di avvenire e con una forma tale da poter offrire potenziale rifugio per la fauna ornitica; In alternativa rilascio di "isole di biodiversità" secondo quanto definito dalla normativa regionale vigente;
 - a.16 che vi sia il rilascio a dote del bosco di almeno 5 piante per ettaro secche in piedi, scelte tra quelle di maggior diametro possibile per favorire le dinamiche legate alla catena trofica innescata dall'entomofauna xilofaga;
 - a.17 che vi sia il rilascio a terra di 5 tronchi per ettaro (appartenenti alla classe diametrica media delle piante del soprassuolo) come substrato necessario alle funzioni biologiche svolte dalla fauna di interesse comunitario nonché per la conservazione di molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.) e per salvaguardare in particolare modo l'habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi che, nel caso del *Cerambyx cerdo*, hanno bisogno almeno di tre anni per passare allo stadio adulto;

- a.18 che il rilascio nell'area interessata dal taglio di individui arborei morti e deperienti sia in quantità e con distribuzione tale da preservare la loro valenza strutturale e funzionale alla diversità biologica nella biocenosi forestale, e che soprattutto vi sia un riguardo per quegli individui arborei che sono utilizzati da specie animali come tane o per la deposizione di uova;
 - a.19 che sia vietata la bruciatura in bosco dei residui delle lavorazioni;
 - a.20 che le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, siano allontanate procedendo alla conseguente bonifica della zona, nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando veicoli ed attrezzi omologati CEE e sottoposti ad un'accurata manutenzione per limitare al massimo i fenomeni d'inquinamento ambientale.
- b. che il Comune di Montella (AV) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 13.03.2013, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R.C. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.);
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R.C. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta dell'11.07.2013, il progetto "Taglio boschivo della p.lla n. 504 del PAF, con intervento di taglio e sementazione", da realizzarsi in località "Felascosa" nel Comune di Montella (AV), proposto dal Comune di Montella (AV) - raccomandando il rispetto delle misure di mitigazione previste nello studio di incidenza e prescrivendo, inoltre:
 - 1.1 di contenere il prelievo di massa legnosa nel limite max di 60 mc/ha;
 - 1.2 di sfalsare temporalmente il taglio rispetto a quello in particelle contigue se ricadente nella stessa stagione silvana;
 - 1.3 di intraprendere misure atte a non incorrere nell'azione "distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli" vietata dalla DGR N. 2295 del 29 dicembre 2007;
 - 1.4 di utilizzare esclusivamente la viabilità di servizio al bosco esistente e di non effettuare nessun intervento in merito;
 - 1.5 il divieto di scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo;
 - 1.6 di salvaguardare le specie rare e sporadiche ove presenti, quali *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*, anche attraverso il rilascio degli alberi intorno ad esse e l'adozione di tecniche e

- strumentazioni utili ad evitare il danneggiamento nel caso in cui l'abbattimento risulti inevitabile;
- 1.7 di rilasciare degli alberi, anche morti, che presentino evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio. Queste piante non si sommano a quelle previste al punto precedente;
 - 1.8 di adottare, durante le attività selvicolturali, tutte quelle tecniche e strumentazioni utili al fine di evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica di interesse comunitario e prioritario;
 - 1.9 Nelle aree ad assenza di materiale legnoso, possibilmente interessate dagli habitat prioritari 6220* e 6210*, non dovrà essere modificato lo stato dei luoghi, in quanto la presenza di arbusti e cespugli agevolerà lo stanziamento della fauna selvatica;
 - 1.10 che venga rispettata ogni forma di vegetazione radicata su balzi rocciosi esistenti;
 - 1.11 che il pascolo del bestiame ovino sia vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equini per 6 anni dopo il taglio;
 - 1.12 che lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione avvenga il più prontamente possibile e contemporaneamente al taglio;
 - 1.13 di effettuare gli interventi di utilizzazione al di fuori della stagione riproduttiva principale, nello specifico non coincidente con il periodo di riproduzione della segnalata specie prioritaria *Canis Lupus**, che avviene tra aprile e giugno dopo una gestazione di due mesi, e dell'avifauna di interesse comunitario. L'interdizione delle attività del cantiere forestale saranno, dunque, dal 1 febbraio al 15 luglio;
 - 1.14 salvaguardare, durante le operazioni di taglio, la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna;
 - 1.15 che vi sia il rilascio a dote del bosco di cinque piante per ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito scelte tra le piante non affette da patologie, con garanzie di avvenire e con una forma tale da poter offrire potenziale rifugio per la fauna ornitica; In alternativa rilascio di "isole di biodiversità" secondo quanto definito dalla normativa regionale vigente;
 - 1.16 che vi sia il rilascio a dote del bosco di almeno 5 piante per ettaro secche in piedi, scelte tra quelle di maggior diametro possibile per favorire le dinamiche legate alla catena trofica innescata dall'entomofauna xilofaga;
 - 1.17 che vi sia il rilascio a terra di 5 tronchi per ettaro (appartenenti alla classe diametrica media delle piante del soprassuolo) come substrato necessario alle funzioni biologiche svolte dalla fauna di interesse comunitario nonché per la conservazione di molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.) e per salvaguardare in particolare modo l'habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi che, nel caso del *Cerambyx cerdo*, hanno bisogno almeno di tre anni per passare allo stadio adulto;
 - 1.18 che il rilascio nell'area interessata dal taglio di individui arborei morti e deperienti sia in quantità e con distribuzione tale da preservare la loro valenza strutturale e funzionale alla diversità biologica nella biocenosi forestale, e che soprattutto vi sia un riguardo per quegli individui arborei che sono utilizzati da specie animali come tane o per la deposizione di uova;
 - 1.19 che sia vietata la bruciatura in bosco dei residui delle lavorazioni;
 - 1.20 che le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, siano allontanate procedendo alla conseguente bonifica della zona, nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando veicoli ed attrezzi omologati CEE e sottoposti ad un'accurata manutenzione per limitare al massimo i fenomeni d'inquinamento ambientale.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
1. **DI** trasmettere il presente atto:
 - al proponente Comune di Montella (AV) Piazza degli Irpini n°1, CAP 83048;
 - al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.
2. **DI** trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio